

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

AI LORO CONSULENTI

A TUTTI I LAVORATORI

Circolare n. 05 /2018

Vicenza li, 23 agosto 2018

OGGETTO: Contratto collettivo territoriale interprovinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Padova, Treviso e Vicenza 5 ottobre 2017- A decorrere dal mese di luglio 2018 i lavoratori possono aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa “ALTEA”

Il 31 maggio 2018 scorso le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza hanno sottoscritto le Linee Guida per l’attivazione e regolamentazione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa prevista dall’art.10 del Contratto Collettivo Territoriale interprovinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Padova, Treviso e Vicenza 5 ottobre 2017. Le Parti Sociali hanno individuato nel Fondo Altea il Fondo di assistenza sanitaria integrativa cui, su base volontaria, potranno iscriversi i lavoratori per i quali è applicato il predetto Contratto Collettivo Territoriale interprovinciale.

Le Linee Guida sono diventate operative con un accordo tra le Parti Sociali e il Fondo Sanitario Altea firmato il 6 luglio 2018. A seguito di tale accordo, dal mese di luglio 2018, i lavoratori possono sottoscrivere i moduli per l’adesione al Fondo e l’adesione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del modulo.

Possono aderire al Fondo sanitario Altea i lavoratori edili (quadri, impiegati e operai) ai quali viene applicato il Contratto Collettivo Territoriale interprovinciale 5 ottobre 2017, anche se operanti in località non facenti parte delle province di Padova, Treviso e Vicenza.

L’adesione dei lavoratori comporterà il versamento di una contribuzione, interamente a carico impresa, in misura pari a euro 10 mensili, e darà diritto al lavoratore di usufruire del Piano Sanitario offerto da Altea denominato “Standard”.

I documenti relativi al Piano Sanitario “Standard” (Guida contenente le prestazioni; Miniguia e Modulo per la richiesta del rimborso) saranno a breve disponibili nel sito del Fondo (www.fondoaltea.it).

La contribuzione versata in conformità alle disposizioni contrattuali al Fondo Altea non concorre a formare reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo fino ad euro 3.615,20 annui (art.51, comma 2, lettera “a” del TUIR).

La contribuzione a carico impresa versata al Fondo Altea è soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del D.L. n.103/1991, convertito con modificazioni, dalla legge n. 166/1991, a carico datore di lavoro.

Per aderire al Fondo Altea il lavoratore deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, reperibile sul sito del Fondo (www.fondoaltea.it) ed inviarlo contestualmente (direttamente o tramite le OO.SS Feneal/Filca/Fillea di Vicenza) all'azienda datrice di lavoro e al Fondo Sanitario Altea.

L'indirizzo di posta elettronica per l'invio del modulo al Fondo Altea è adesioni@fondoaltea.it.

Il Modulo deve essere datato e sottoscritto e consente l'adesione del lavoratore al Fondo a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione.

Il Fondo sanitario Altea, sulla base dei moduli pervenuti, provvederà alla preventiva registrazione dell'azienda datrice di lavoro sul proprio sito web ed invierà alla stessa le relative credenziali che consentiranno all'azienda di accedere, tramite il medesimo sito, alla propria area riservata per la gestione delle anagrafiche dei lavoratori aderenti.

Sarà infatti cura della azienda datrice di lavoro registrata inserire in anagrafica i nominativi dei lavoratori aderenti al Fondo e tenere aggiornate le anagrafiche degli stessi (ingressi e cessazioni), attraverso le apposite funzionalità presenti.

L'azienda datrice di lavoro dovrà registrare a sistema la adesione del dipendente entro il giorno 20 del mese di decorrenza dell'adesione. Da tale mese decorre anche il contributo mensile di 10 euro a carico azienda. (Es: Modulo sottoscritto dal lavoratore nel mese di luglio 2018 e tempestivamente inviato. L'adesione del lavoratore e l'obbligo contrattuale di versamento del contributo mensile a carico dell'azienda decorrono dal 1° agosto 2018. L'azienda entro il 20 agosto 2018 registra il lavoratore nell'anagrafica).

La decorrenza dell'adesione produrrà la copertura del lavoratore (la possibilità di usufruire delle prestazioni offerte da Altea) a far data dal 3° mese successivo all'adesione stessa (es: se la decorrenza dell'adesione è il 1° agosto 2018, la copertura per il lavoratore avrà inizio il 1° novembre).

Il contributo mensile dovrà essere versato dall'impresa alla Cassa Edile di Vicenza entro la fine del mese successivo a quello di competenza (es: se l'adesione decorre dal 1° agosto, il versamento alla Cassa Edile della contribuzione di 10 euro riferita al M.U.T. di competenza mese di agosto 2018 dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2018; il successivo versamento alla Cassa Edile della contribuzione di 10 euro riferita al M.U.T. di competenza mese di settembre 2018 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2018; etc.).

Il flusso dei versamenti contributivi alla Cassa Edile avverrà tramite le procedure informatiche utilizzate per il M.U.T. che sono in corso di aggiornamento. La Cassa Edile provvederà a riversare il contributo mensile al Fondo Altea. In proposito ogni informazione sarà a breve disponibile sul sito del Fondo Altea.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

LA DIREZIONE

D. Nicoletti

